



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge costituzionale recante disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale. (A.C. 3520)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281

Repertorio atti n. 116 / <v> del 25 ottobre 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 25 ottobre 2012:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che questa Conferenza è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di questo parere”;

VISTA la nota n. 9199 - DAGL/4532/10.3.1 del 15 ottobre 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge costituzionale recante disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 ottobre 2012, ai fini dell'espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni; provvedimento che è stato inviato, in pari data, alle Regioni ed alle Province autonome;

VISTA la nota congiunta n. 106/VSG/VN/UC/mf-12 del 23 ottobre 2012 con la quale i Presidenti dell'ANCI e dell'UPI hanno chiesto che il provvedimento in questione fosse esaminato in sede di Conferenza Unificata;

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

CONSIDERATO, pertanto, che l'argomento, anche con l'assenso del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, è stato iscritto all'ordine del giorno della odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso parere fortemente negativo sul provvedimento in esame, sottolineando il metodo unilaterale seguito dal Governo senza alcun coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali ed evidenziando i seguenti punti critici: mancanza di un sede istituzionale di composizione dei vari interessi al fine di determinare l'interesse generale; prevalenza dello Stato centrale rispetto a tutte le competenze legislative delle Regioni con la previsione della formula di chiusura; il principio della tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica che potrebbe determinare incertezza su alcune materie di grande rilevanza, quali, ad esempio, il governo del territorio, l'urbanistica e l'ambiente;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI e l'UPI, nel consegnare un documento congiunto (All.A), hanno espresso parere favorevole, condividendo la necessità di una revisione costituzionale, ma manifestando preoccupazione per le modalità ed i tempi scelti per l'adozione del provvedimento e per la perdurante mancanza di una sede politica istituzionale che abbia il compito di comporre gli interessi rappresentati dai vari livelli di governo;

CONSIDERATO che il Governo, in relazione alle osservazioni formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, ha ritenuto di fornire dei chiarimenti in ordine ad alcune questioni sollevate quali la attribuzione di alcune materie nuovamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, le disposizioni relative alle Regioni a Statuto speciale, la potestà legislativa residuale delle Regioni e la clausola di supremazia generale, il principio dell'unità giuridica ed economica della Repubblica distinto dal principio dell'interesse generale, assicurando la disponibilità del Governo a modifiche al testo anche in linea con quanto intervenuto nel corso della discussione già avviata al Senato;

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge costituzionale recante disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 ottobre 2012 e trasmesso, con nota n. 9199 - DAGL/4532/10.3.1 del 15 ottobre 2012, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

HP



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL2.5.0.T.T., 2012.....



**CONFERENZA UNIFICATA
25 ottobre 2012**

Punto 2bis) all'ordine del giorno

***PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE DISPOSIZIONI
DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI
COSTITUZIONALI IN MATERIA DI AUTONOMIA REGIONALE***

Si esprime parere favorevole

Il disegno di legge costituzionale recante "Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale" presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi contiene alcune limitate, ma rilevanti modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, nonché in tema di impugnazione delle leggi.

Si tratta di un'iniziativa di revisione costituzionale che interviene nella fase finale della legislatura e pertanto sconta l'esigenza di apportare le correzioni più urgenti, più ampiamente condivise e mature sia nel dibattito politico ed istituzionale che nell'opinione pubblica. Un intervento che mira a correggere le più rilevanti criticità emerse dalla riforma del 2001 in poi e che hanno prodotto un elevatissimo contenzioso.

In via generale, l'ANCI e l'UPI intendono ribadire quanto già sostenuto più volte nell'arco di questo decennio in ordine al principale difetto presente nella riforma del titolo V del 2001, ossia l'assenza di una sede politica di piena composizione degli interessi rappresentati dai livelli di governo che compongono la Repubblica. Difetto che ha pesato e pesa fortemente nel corretto e buon funzionamento di un sistema che si vuole policentrico ed autonomistico, ma che richiede una

formidabile capacità di coordinamento e di mediazione degli interessi da parte delle istituzioni centrali, ed in primo luogo il Parlamento.

L'esigenza del superamento del bicameralismo paritario e perfetto trova molteplici motivazioni, una delle quali è appunto quella di innestare nel circuito legislativo gli interessi dei livelli di governo, in modo da garantire la piena rappresentanza degli interessi dei comuni, delle città metropolitane e delle province e di chi li governa, e allo stesso tempo efficienza e condivisione delle decisioni. In un sistema autonomista maturo e ben temperato il circuito di produzione delle norme non può esaurirsi nel rapporto legislativo-esecutivo, ma deve riuscire a convogliare e fare sintesi fra tutti i soggetti che compongono la Repubblica.

Ciò premesso e auspicando che in questa o comunque nella prossima legislatura trovi delineazione un assetto parlamentare che dia voce ai livelli di governo nella valorizzazione della funzione unificante propria dello Stato, ci si limita a sottolineare solo gli aspetti e i temi di rilevanza per il sistema degli enti locali.

A tal proposito, appare positiva la previsione che integra l'articolo 116 della Costituzione riconoscendo l'esigenza di un contributo di tutti i territori e di tutti gli italiani ai processi di risanamento economico e finanziario.

Relativamente alle modifiche apportate all'articolo 117 la previsione di una clausola di supremazia sembra allineare l'ordinamento italiano agli altri ordinamenti europei, anche a carattere autonomista o federale.

Per quanto riguarda strettamente la materia definita nella let. p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione quale competenza legislativa esclusiva statale, l'integrazione con la locuzione " principi generali dell'ordinamento" apporta un opportuno contributo di chiarezza circa la necessità di un quadro unitario a livello generale di regole, poteri e facoltà, restando fermi gli spazi propri e rimessi all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali dalla Costituzione.

